



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 359 Del 08/07/2021

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: CAUSA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 11961/2018 DEL 13/09/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 1586 DEL 02.11.2020 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA.

CIG: //

CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione del Servizio Manutenzione e Patrimonio n. 345 del 23/10/2014 – Registro Generale il Comune di Vignola aderiva, ai sensi del D.L. n. 95 del 6/07/2012, alla convenzione sulla Centrale di Committenza Regionale Intercent-ER per la fornitura di energia elettrica 7 lotto 3, il cui soggetto aggiudicatario risultava essere la ditta GALA SPA, con sede legale in Roma – Via Pietro Borsieri n. 20;
- con pec del 23/11/2015 veniva notificato all'Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto debitore di Gala Spa, atto di cessione dei crediti a favore di BANCA SISTEMA SPA, con sede legale a Milano – Corso Monforte n. 20, stipulato in Roma in data 18/11/2015 dal notaio dott.ssa Anna Baracchini;
- l'allegato al suddetto atto di cessione (All. A all'atto rep. n. 37947, racc. 8584), nel quale venivano dettagliati i crediti esistenti dovuti al cessionario, comprendeva fatture che il Comune di Vignola aveva già provveduto a liquidare a favore del cedente, in quanto emesse in data antecedente l'avvenuta notifica dell'atto di cessione;
- in data 5/02/2018 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, con nota assunta agli atti con prot. n. 5033/18, trasmetteva via pec al Comune di Vignola domanda di mediazione presentata da Banca Sistema Spa ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, finalizzata ad ottenere il pagamento di alcuni crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- il Comune di Vignola, per il tramite dell'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, comunicava alle parti interessate l'intendimento di non aderire al suddetto procedimento, ritenendo di aver legittimamente liquidato le fatture emesse in data antecedente l'avvenuta notifica alla società cedente e contestando pertanto la posizione debitoria nei confronti della società cessionaria;
- in data 19/09/2018, prot. n. 35486/18, BANCA SISTEMA SPA notificava ricorso per decreto di ingiunzione, formulato ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., per chiedere al Tribunale Ordinario di Bologna di emettere ingiunzione di pagamento a carico del Comune di Vignola per la somma complessiva di € 20.548,69, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/02, nonché spese e competenze professionali della procedura, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, R.G. n. 11961/2018 del 13/09/2018, che disponeva il pagamento delle predette somme;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 8/10/2018 l'Amministrazione decideva di proporre opposizione al decreto ingiuntivo del 13/09/2018 R.G. n.

11961/2018, individuando per la difesa delle ragioni del Comune di Vignola l'avv. Barbara Bellentani e l'avv. Alessia Trenti del Foro di Modena, dipendenti dell'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, iscritte all'Albo nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali, in forza della Convenzione rep. n. 69/2017/C sottoscritta in data 25/10/2017, munendole di ogni più ampio potere;

Vista la sentenza n. 1586 del 02/11/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, notificata in data 10/11/2020 all'Ufficio Avvocatura Unico, che si pronuncia in merito al ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 16450/2018 in argomento, così provvedendo:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il Comune di Vignola a pagare a Banca Sistema s.p.a. la somma complessiva di euro 1.768,65 (al lordo di IVA), con interessi di cui all'art. 1282 c.c. dalla data di scadenza delle singole fatture di cui alla tabella 5 dell'elaborato tecnico del consulente contabile d'ufficio fino alla data della domanda e, successivamente, con interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa integralmente le spese di giudizio;
- dispone che i costi della consulenza tecnica d'ufficio siano posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.

Preso atto che:

- il Tribunale di Bologna ha revocato il decreto ingiuntivo opposto accogliendo parzialmente la tesi difensiva dell'Amministrazione comunale e ha riconosciuto come liberatori tutti i pagamenti effettuati dal Comune, sia ante cessione a Gala S.p.a. che post cessione a Banca Sistema S.p.a., eccetto per alcuni pagamenti effettuati a Gala S.p.a. dopo la notifica della cessione del credito. Si tratta, nello specifico, di 17 documenti contabili di cui alla tabella 5 della consulenza tecnico d'ufficio, richiesta dal Giudice e prodotta in giudizio, (di cui 1 fattura è stata stornata con relativa nota di credito) per l'importo complessivo di € 1.768,63 IVA inclusa;
- il Comune ha liquidato, dopo la notifica della cessione del credito, le predette fatture a Gala S.p.a. in quanto tratto in errore dal fatto che le stesse riportavano l'indicazione del codice IBAN della società cedente;
- in virtù del giudicato, il Comune è stato tenuto a ripagare le 16 fatture di cui alla tabella 5 della CTU (1 fattura è stata stornata con nota di credito) a Banca Sistema S.p.a. oltre interessi legali dalla scadenza alla domanda (1282 c.c.) e interessi di mora dalla domanda al saldo (1284, comma 4, c.c.);
- a seguito del pagamento del Comune delle 16 fatture per l'importo di € 1.768,63 a Gala S.p.a., quest'ultima ne ha avuto un evidente indebito arricchimento;

Richiamata la nota prot. n. 40867 del 4/12/2020 dell'Ufficio Avvocatura Unico con cui:

- è stata trasmessa la succitata sentenza n. 1586/2020 e veniva fornita all'Amministrazione una valutazione in merito alla proposizione di un eventuale giudizio di appello, secondo la quale non vi erano i presupposti giuridici per appellare la predetta sentenza, trattandosi di giudicato prettamente di natura contabile fondato sulla consulenza tecnica espletata, ed in caso di impugnazione si sarebbe rischiato di avere conferma della sentenza di primo grado ma con possibile soccombenza alle spese di lite;
- si è suggerito all'Amministrazione di avviare un percorso preliminare di formale diffida alla società cedente con la richiesta di ripetizione di quanto versato mediante il pagamento dell'importo capitale a favore della società cessionaria alla luce dell'evidente erroneità del pagamento pregresso eseguito dal Comune, percorso che avrebbe evitato l'esborso immediato dell'intero importo liquidato in sentenza. Qualora non fosse stato possibile addivenire ad un contestuale componimento amichevole, il Comune avrebbe dovuto poi procedere all'azione di ripetizione delle somme promuovendo un giudizio di indebito arricchimento;

Richiamata la deliberazione n. 152 del 21/12/2020 con cui la Giunta Comunale, preso atto della sentenza n. 1586 del 02/11/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, ha deciso

di rinunciare alla proposizione di un giudizio in appello avverso la citata sentenza incaricando l'Ufficio Avvocatura Unico di assistere il Comune nel percorso stragiudiziale di diffida alla società cedente per la richiesta di ripetizione di quanto versato mediante il pagamento dell'importo capitale a favore della società cessionaria alla luce dell'erroneità del pagamento pregresso eseguito dal Comune;

Vista la determinazione di impegno n. 765 Del 24/12/2020 con cui è stata impegnata la somma di € 2.368,65 a titolo di rimborso dei documenti contabili già liquidati a Gala S.p.a, dopo la notifica di cessione del credito e relativi interessi;

Visto l'avviso di liquidazione n. 2020/001/SC/000001586/0/001 pervenuta al protocollo dell'ente a mezzo pec prot. n. 24965 del 22/06/2021 dalla Agenzia delle Entrate, dell'importo di € 200,00 relativo all'imposta di registro della suddetta Sentenza Civile n. 000001586/2020 del 10/11/20 emesso dal Tribunale di Bologna;

Considerato che tale imposta di registro è dovuta in quanto obbligo fiscale;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di € 200,00 a titolo di pagamento dell'imposta di registro relativa alla Sentenza Civile n. n. 000001586/2020 del 10/11/20 emesso dal Tribunale di Bologna, imputando la spesa al capitolo 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio "Segreteria Generale";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse

sono esigibili per una spesa complessiva di euro 200,00 sui capitoli di seguito elencati per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla Sentenza Civile n. 000001586/2020 del 10/11/20 emessa dal Tribunale Civile di Bologna nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 16450/2018 promosso da Banca Sistema spa nei confronti del Comune di Vignola:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2021	45	0	20 21	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	01.1 1	1.03.02.11. 006	S	200,00	23158 - AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2 - VIA LARGA 35 , BOLOGNA (BO), cod.fisc. /p.i.	

3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 21/08/2021;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non ai fini dell'efficacia dell'atto;
5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;
8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
359	08/07/2021	SEGRETERIA GENERALE	09/07/2021

OGGETTO: CAUSA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 11961/2018 DEL 13/09/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 1586 DEL 02.11.2020 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: // CUP: //

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1146

IMPEGNO/I N° 948/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.